



*Verba*  
*Sent. 85*  
*2005*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE**

riunito in camera di consiglio e composto dai signori giudici:

- 1) GRIECO dott. Angelo - Presidente
- 2) CAPPuccio dott. Gianmarco
- 3) BERRUTI dott. Giuseppe Maria
- 4) LAMBERTI avv. Cesare
- 5) SCOLA dott. Aldo - Relatore
- 6) SALEMI dott. Guido
- 7) COLOSIMO dott. ing. Roberto

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa di legittimità in sede di giurisdizione diretta, iscritta nel ruolo generale al n. 84/2004.

Visto il ricorso, proposto da:

- HIDEAULICS CAR S.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Conte e dall'avv. Michele Conte ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, in via E.Q. Visconti n. 99, Roma, *ricorrente*;

*contro*

- la Provincia di AREZZO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Manneschi e dall'avv. Maurizio Brizzolari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in via della Conciliazione n. 44, *resistente*;

- il Servizio Affari generali U.O. Ufficio legale della Provincia di Arezzo, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio, *intimato*.

**Oggetto del giudizio:**

- annullamento della nota 6 maggio 2004 n. p.g. 20403 del Segretario generale della Provincia di Arezzo, recante *diniego di rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche (d.m. LL.PP. 12 dicembre 1936 n. 8241)*;

- annullamento di *ogni altro atto preliminare o conseguente*.

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia intimata;

Viste le memorie illustrative depositate dalle parti nel ricorso;

Viste le conclusioni assunte dalle parti all'udienza del 2 febbraio 2005 e precisamente:

- la difesa della parte ricorrente conclude chiedendo *annullarsi gli atti impugnati*;

- la difesa dell'Amministrazione provinciale resistente conclude per *una declaratoria d'infondatezza del ricorso*.

Relatore, alla pubblica udienza del 27 aprile 2005, il Consigliere *Aldo Scòla* ed uditi, altresì, per le parti, l'avv. Michele Conte e l'avv. Maurizio Brizzolari (anche per delega dell'avv. Marco Manneschi).

Considerato quanto segue in fatto ed in diritto:

**FATTO**

La Società ricorrente, ultima avente causa degli impianti in questione, dopo due richieste di rinnovo presentate molti anni prima dai

precedenti titolari della concessione di derivazione di acqua pubblica e rimaste senza esito, presa conoscenza del fatto che il disciplinare regolante quest'ultima (come loro pervenuta), non prevedeva il prelievo di litri 322 di acqua al secondo, ma di soli 200 litri, ne chiedeva la modificazione con un'istanza cui la Provincia di Arezzo opponeva un diniego, in seguito al quale la stessa Società (che nel frattempo aveva chiesto un finanziamento regionale, con cui migliorare i propri impianti) presentava un esposto alla Provincia medesima, senza peraltro ottenere alcunché.

Donde il presente ricorso, proposto per:

- 1) *violazione dell'art. 12 n. 7, d.lgs 16 marzo 1999 n. 79, ed eccesso di potere per contraddittorietà, dato che la richiamata norma avrebbe automaticamente prorogato al 31 dicembre 2010 tutte le concessioni precedentemente scadute, per cui la domanda di rinnovo 21 aprile 2004 avrebbe dovuto essere interpretata come semplice conferma di quella inoltrata nel 1962 dai danti causa dell'attuale ricorrente Società, tanto più che la Provincia avrebbe autorizzato (con atto 15 novembre 2003) lavori di straordinaria manutenzione altrimenti non giustificabili;*
- 2) *violazione degli artt. 1, 4 e 5, legge 8 gennaio 1952 n. 42, dell'art. 1, legge 2 febbraio 1968 n. 53, e dell'articolo unico, legge 24 maggio 1978 n. 228, nonché eccesso di potere per travisamento ed ingiustizia manifesta, operando la discussa proroga indipendentemente dalla richiesta di rinnovo del provvedimento concessorio eventualmente omessa, per cui detta istanza del 30 gennaio 1962, non assorbita dalle proroghe legislative,*

conserverebbe la sua piena efficacia in attesa di una risposta della p.a.;

- 3) *violazione degli artt. 30 e 49, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, e dell'art. 44, r.d. 14 agosto 1920 n. 1285, nonché ulteriore eccesso di potere per travisamento ed ingiustizia manifesta, dato che i danti causa dell'attuale ricorrente avevano chiesto il rinnovo della concessione com'essa era già dal 1936, malgrado l'errore commesso nell'indicarne la portata (nel testo dell'istanza stessa), che avrebbe dovuto rimanere privo di effetti, diversamente risultando necessaria un'apposita variante al provvedimento concessorio, di cui mai nessuno avrebbe parlato;*
- 4) *violazione dell'art. 7, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, poiché la Provincia avrebbe dovuto considerare la domanda in data 21 aprile 2004 quanto meno come una nuova istanza di concessione di derivazione idrica per il medesimo prelievo di cui in atti, fornendo un adeguato riscontro.*
- 5) *motivo aggiunto (dopo l'intento manifestato dalla Provincia di sottoporre la concessione in vigore ad una preventiva procedura di verifica<sup>4</sup>zione d'impatto ambientale ex art. 11, legge reg. n. 79/1998): violazione degli artt. 1 ed 11, legge reg. 3 novembre 1998 n. 79, nonché invalidità derivata, in assenza di un pur necessario progetto di derivazione;*
- 6) *motivo aggiunto: violazione degli artt. 5 ed 11, legge reg. n. 79/1998 (all.ti A e B), trattandosi di verifica<sup>4</sup>zione non prevista per le concessioni di derivazione idroelettrica, destinate alla produzione di*

risorse energetiche (rinnovabili) ed inquadrabili tra i progetti infrastrutturali.

Con due apposite memorie la Provincia intimata si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti, ponendo in luce come le più antiche richieste di rinnovo dovessero ritenersi superate da quella del 1986, *esplicitamente contenente precisi riferimenti al ..... "rinnovo degli atti concessorii"....., "in relazione al prelievo di 200 l/s per il funzionamento dei macchinari e di 332 l/s per la produzione di energia elettrica"*: nel quale ultimo caso non avrebbe potuto omettersi la necessaria valutazione d'impatto ambientale.

Dopo alcune udienze istruttorie, all'esito della pubblica udienza collegiale di discussione, la vertenza passava in decisione dopo che la Società ricorrente e la Provincia di Arezzo avevano depositato rispettive memorie conclusionali.

### DIRITTO

Il ricorso è *infondato* e va *respinto*, dovendosene disattendere tutte le *sei doglianze* (ivi compresi i *due motivi aggiunti*) per le ragioni qui di seguito riassunte dal Collegio, secondo un corretto ordine logico-giuridico.

- a) Non possono, infatti, condividersi le prime due censure dedotte, poiché l'invocata normativa si riferisce esclusivamente alle *grandi derivazioni*, in assenza di espliciti richiami alle *piccole derivazioni*, invece presenti in pregresse disposizioni proroganti le relative concessioni, e ciò in virtù del collaudato canone interpretativo per cui *le deroghe ai principi consolidati devono potersi enucleare da norme*

esprese; nella specie, quella richiamata, disponendo positivamente il tacito rinnovo (previa istanza entro il 31 dicembre 2005) delle piccole derivazioni E.N.E.L. (e non solo quelle, se idroelettriche), prova che in precedenza le piccole derivazioni (come quella pervenuta alla Società ricorrente e scaduta ben prima dell'entrata in vigore della legge n. 239/2004), non erano state prorogate, a nulla rilevando l'ottenuta autorizzazione per lavori di manutenzione, in presenza di una nuova domanda di concessione di derivazione presentata nel 1986 (di diverso contenuto), di fronte a quella originaria, rilasciata nel 1936 e prorogata per l'ultima volta nel 1978 e fino al 1982.

- b) Neppure può condividersi la terza doglianza di cui al ricorso introduttivo, poiché la domanda di rinnovo del 1986 richiama la concessione del 1936 e, nello stesso tempo, specifica la diversa portata richiesta, il che esclude che la medesima potesse tendere ad una *reviviscenza* di quella originaria, esauritasi il 31 gennaio 1982; donde l'inapplicabilità delle richiamate disposizioni, invocabili solo in caso di rinnovo di concessioni ancora in corso e *non per nuove istanze*.
- c) Priva di pregio risulta, poi, anche la quarta censura prospettata e contenente una configurazione della richiesta in data 21 aprile 2004 in termini di *novità*, con proposta di modificazione del disciplinare convenuto e di rinnovazione

dei pregressi provvedimenti concessori: il che esclude che vi si potesse ravvisare una nuova domanda, sottoponibile all'invocato regime.

- d) Analogamente, non miglior sorte spetta ai *due motivi aggiunti* (prescindendo dalla loro pur dubbia *ammissibilità*, in quanto proposti *in via preventiva*, contro *atti non provvedimentali*), poiché la discussa concessione, alla data dell'ultima istanza Cariaggi (4 dicembre 1986), risultava già scaduta dal 31 gennaio 1982; conseguentemente, la tardiva domanda di rinnovo, *intesa come istanza di nuova concessione*, non poteva che essere esaminata secondo i dettami di cui agli artt. 7 e segg., r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, con un percorso autorizzatorio improntato alle sostanziali modificazioni contenute nel nuovo progetto, *concernente un'opera nuova*, strutturata in cemento armato ed idonea a sostenere una derivazione d'acqua di oltre 500 l/s, il che necessariamente implica il procedimento verificatorio di cui alla sopraggiunta legge reg. n. 79/1998. <sup>5</sup>

Conclusivamente, per le ragioni di cui sopra il ricorso va *respinto*, con salvezza degli atti impugnati, mentre gli oneri processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale superiore delle acque pubbliche**, definitivamente pronunciando in sede di giurisdizione diretta:

- respinge il ricorso;

- condanna la Società ricorrente a rifondere alla Provincia di Arezzo gli onorari difensivi, liquidati in complessivi euro cinquemila/00, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi euro 10,00, oltre alle spese generali ed accessorie, come per legge;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 27 aprile 2005, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, in camera di consiglio, con l'intervento dei giudici indicati in epigrafe.

L'ESTENSORE

*F.to Sola*

IL PRESIDENTE

*F.to Gracco*

Depositata il 29 MAG. 2005